

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI FIORANO MODENESE	
	Provincia di Modena	
	Rep. n. _____ del _____	
	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	
	GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL COMUNE DI	
	FIORANO MODENESE. ANNI 2023-2024	
	L'anno duemilaventidue (2023) il giorno _____ () del mese di _____	
	in Fiorano Modenese nella residenza municipale - avanti a me	
	_____, Segretario Generale dell'intestato Comune,	
	autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.	
	97, 4° comma lett. c), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, sono comparsi i	
	sig.ri:	
	1. _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____ che	
	agisce nel presente atto in qualità di _____ autorizzato alla	
	sottoscrizione dei contratti per conto del Comune di Fiorano Modenese	
	(C.F. 84001590367) ai sensi dell'art. 64 del Regolamento	
	sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (GC. n. 52/2016) in seguito per	
	brevità denominato anche "committente";	
	2. _____. nato/a a _____ il _____, C.F. _____, che	
	agisce e stipula il presente contratto in qualità di _____ della ditta	
	_____ con sede in _____, via _____, P.IVA _____ in forza di	
	procura Rep n. _____ del _____ conservata in atti, di seguito	
	denominata "appaltatore";	
	Premesso che:	
	1	

- è stata costituita l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (d'ora in poi, anche, "Unione") con Atto del 16/04/2014, Rep. Unione 56 e con convenzione repertorio dell'Unione n. 178 del 13/07/2017, così come integrata dall'atto Rep. 398 del 14/02/2020, il Comune di Fiorano Modenese, tra altri, ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50 (d'ora in poi, nel presente contratto, anche "Codice");

- con determina a contrarre del Comune di Fiorano Modenese n. ____ del ____ si sono approvati il Capitolato speciale e gli altri atti di gara, trasmessi alla Centrale Unica di Committenza in data ____ per l'indizione della relativa gara;

- con atto determinativo della Centrale Unica di Committenza n. ____ del ____ è stata indetta, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, una procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D. Lgs;

- espletata la procedura di gara, con atto determinativo della Centrale Unica di committenza, n. ____ del ____ l'appalto è stato aggiudicato alla ditta _____, con sede in via _____, CF e PIVA _____ per un importo di € _____ oltre oneri per la sicurezza, pari a € _____ per un importo complessivo di € _____ IVA esclusa;

- che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Dlgs. n. 50/2016 è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva come comunicato dalla Centrale di Committenza con lettera prot. ____ del _____;

- che con determina n _____ del _____ si prendeva atto delle
risultanze di gara della Centrale Unica di Committenza, acquisendo il
relativo CIG derivato, e assumendo i relativi impegni di spesa;

Considerato quanto sopra richiamato e premesso a far parte integrante
e sostanziale del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Committente affida in appalto, alle condizioni previste dal presente
contratto, all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta di
eseguire, il servizio di gestione dei centri ricreativi estivi del Comune di
Fiorano Modenese (d'ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per
brevità, "servizio" o "servizi") di seguito indicati e così come meglio
descritti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi,
anche, "Capitolato"):

a) la progettazione e realizzazione del servizio di centro ricreativo estivo
per bambine e bambini in età di scuola dell'infanzia;

b) la progettazione e realizzazione del servizio di centro ricreativo estivo
per bambine e bambini in età di scuola primaria e 1^ e 2^ classe di
scuola secondaria di I grado.

Codice Identificativo di gara CIG _____.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto; detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le condizioni, ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori stabiliti dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara, dal Capitolato e da tutta l'ulteriore documentazione di gara; è inoltre compreso nel contratto tutto quanto previsto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

3. L'esecuzione dei servizi è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Art. 3 – Durata e termini di esecuzione

Il contratto ha durata di 1 (un) anno e 5 (mesi) mesi con decorrenza dal 01/05/2023 al 30/09/2024, con riserva dell'Amministrazione Comunale di eventuale rinnovo per ulteriori anni 2 (due). Il Comune esercita tale facoltà comunicandola alla ditta mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Se il caso

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data _____, nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 4 - Oneri a carico della ditta

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate

secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al Capitolato, all'offerta tecnica e a tutti i documenti di gara.

L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto, è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte del servizio stesso e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

2. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in n. ____ facciate;
- b) offerta tecnica presentata dall'appaltatore in n. ____ facciate;
- c) offerta economica presentata dall'appaltatore in n. ____ facciate;
- d) Accordo disciplinante oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, nel presente atto, anche GDPR), in n. ____ facciate (Allegato A);
- e) DUVRI (Allegato B);

I documenti di cui alle precedenti lettere d) ed e) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), sottoscritti dalle parti,

per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dallo stesso attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

3. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel Capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla prestazione del servizio di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le eventuali proposte di cui l'Appaltatore si sia assunto l'onere in sede di offerta.

5. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto, comunque, anche in presenza di vertenza pendente fra

l'Appaltatore e il Comune.

6. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici, aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto.

7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia; tra le altre, per le parti applicabili ancora vigenti:

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;

- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;

- tutte le normative specifiche di settore;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;

- le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 5 – Codice di comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, per quanto applicabile, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 189 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CIVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013. Il testo del provvedimento è reperibile sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali- Codice disciplinare e Codice di comportamento - Codice di comportamento del Comune di Fiorano Modenese".

2. Costituisce pertanto causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62;

Art. 6 - Importo stimato di contratto e corrispettivi

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.

2. L'importo stimato di contratto per il pieno e perfetto adempimento è pari a:

a) Euro _____ (Euro _____), oltre IVA, per le prestazioni di personale educatore per la progettazione e realizzazione dei servizi di cui all'art. 2 c. 1 lettere a) e b), dato dal costo orario di

aggiudicazione (€ _____) moltiplicato per il monte ore presunto (n. 10.290) per lo svolgimento delle attività del personale educatore per l'intera durata contrattuale;

b) Euro _____ (Euro _____), oltre IVA, per la progettazione e realizzazione dei servizi di cui all'art. 2 c. 1 lettere a) e b), dato dal costo orario di aggiudicazione (€ _____) moltiplicato per il monte ore presunto (n. 1.328) per lo svolgimento delle attività del personale ausiliario per l'intera durata contrattuale;

b) Euro _____ (Euro _____), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza dovuti a rischi da interferenze,
e, così, per un totale di Euro _____ (Euro _____ / ____), IVA esclusa.

3. Il suddetto importo ha valore presuntivo ed indicativo in quanto derivante dalla stima delle quantità delle prestazioni da effettuare, che sono subordinate ad eventualità e circostanze non pienamente prevedibili (calendario ed orari annuali dei servizi appaltati, numero di bambine e bambini frequentanti i centri ricreativi estivi, ecc.); pertanto, tale importo non costituisce obbligo e vincolo per il Comune.

In ogni caso saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente svolte nel periodo di riferimento.

4. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è calcolato come segue:
prezzo orario unitario offerto dalla ditta aggiudicataria per le attività svolte da personale educatore, pari ad € _____, e prezzo orario unitario offerto dalla ditta aggiudicataria per le attività svolte da personale

ausiliario, pari ad € _____ moltiplicati per le prestazioni effettivamente svolte nel corso dei centri ricreativi estivi, oltre IVA in misura di legge. Le prestazioni decorrono dall'avvio delle attività frontali e sono riconosciute unicamente nelle quantità autorizzate dal Comune per lo svolgimento delle mansioni di cui al Capitolato d'appalto.

5. I prezzi di aggiudicazione unitari (prezzo orario) sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti e al successivo art. 10 in materia di revisione prezzi.

6. I ribassi percentuali di aggiudicazione sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 7 – Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, la Stazione Appaltante non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà come segue:

a) rata di acconto al termine dei centri ricreativi estivi per ogni periodo estivo, riferita ai servizi prestati annualmente, previo accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Stazione Appaltante;

nel suddetto termine sono esclusi i giorni necessari per l'accertamento della conformità dei servizi prestati.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.

La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze;

b) rata di saldo: all'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previa emissione di relativa fattura. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, con modalità telematica, separatamente e preventivamente rispetto all'emissione delle fatture, un prospetto che riporti:

a) per il servizio di centro ricreativo estivo rivolto alle bambine/i in età di scuola dell'infanzia:

- l'impegno orario settimanale (numero di ore) prestato a favore dei minori iscritti da parte del personale educatore (comprensivo delle attività svolte dal coordinatore), per tutte le settimane di

	svolgimento del centro ricreativo estivo;	
	- l'impegno orario settimanale (numero di ore) prestato a favore dei	
	minori iscritti da parte del personale ausiliario, per tutte le	
	settimane di svolgimento del centro ricreativo estivo;	
	b) per il servizio di centro ricreativo estivo rivolto alle bambine/i in età di	
	scuola primaria e 1^ e 2^ anno di scuola secondaria di I grado:	
	- l'impegno orario settimanale (numero di ore) prestato a favore dei	
	minori iscritti da parte del personale educatore (comprensivo delle	
	attività svolte dal coordinatore), per tutte le settimane di	
	svolgimento del centro ricreativo estivo;	
	- l'impegno orario settimanale (numero di ore) prestato a favore dei	
	minori iscritti da parte del personale ausiliario, per tutte le	
	settimane di svolgimento del centro ricreativo estivo;	
	In ogni caso le fatturazioni e la relativa documentazione a supporto	
	dovranno essere complete di ogni informazione necessaria al preciso	
	riscontro e controllo delle prestazioni da parte del Comune.	
	il Comune, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà	
	richiedere alla ditta ogni altra documentazione necessaria al preciso	
	riscontro e controllo delle prestazioni.	
	4. Dovranno essere accorpati in un'unica fattura i servizi prestati	
	distintamente per il centro ricreativo estivo per bambine/i in età di scuola	
	dell'infanzia e per il centro ricreativo estivo in età primaria-secondaria di I	
	grado, indicando la quantità di ore fatturate.	
	6. Qualora dall'accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate,	
	i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione;	

qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno contestate e, se del caso, applicate le relative penali, fatta salva la rescissione del contratto nei casi previsti.

7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'appaltatore.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

8. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

9. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, o del certificato di regolare esecuzione, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall'appaltatore, si procede, oltre al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite come sopra indicato, allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 103 del codice stesso prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il CIG n. _____

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG.

c) la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: BQ4EDG.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Fiorano Modenese di qualsiasi variazione degli estremi del conto e delle persone delegate di cui sopra, trasmettendo i dati previsti dalla legge.

6. La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al servizio in oggetto, sia inserita un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 9 - Ritardi nei pagamenti

1. Nel caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute spettano alla Ditta gli interessi di mora nella misura stabilita con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze richiamato al precedente comma 1 è comprensiva del maggior danno.

Art. 10 - Revisione prezzi

1. I prezzi aggiudicati in sede di offerta possono, su richiesta dell'appaltatore, essere oggetto di revisione a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, per una sola volta durante il periodo contrattuale,

sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile unico del procedimento.

2. Nel caso l'ANAC o l'ISTAT non abbiano provveduto alla determinazione dei prezzi di riferimento relativi al servizio oggetto del presente contratto si applica la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misurata dall'ISTAT.

3. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'appaltatore solo se i costi standardizzati o l'indice (FOI) sopra indicato riferiti al mese di giugno abbiano subito una variazione maggiore del 2% (due per cento) rispetto all'annualità precedente, e soltanto per la parte eccedente il suddetto 2%. Essa verrà concessa sulla variazione annuale (per la parte eccedente il 2%) calcolata rispetto all'anno precedente alla richiesta, con riferimento al mese di giugno.

Art. 11 – Modifiche del contratto ed opzioni

1. Per le modifiche contrattuali trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il Comune si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese.

3. Il Comune si riserva inoltre, in caso di necessità ed al variare delle condizioni che hanno determinato la tipologia e la quantità delle prestazioni di cui al presente contratto e dipendenti, a titolo esemplificativo, dai bisogni e/o dalle richieste delle famiglie, delle scuole,

del territorio, di procedere ad ulteriori modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei limiti ed alle condizioni di legge, a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto.

4. Alla scadenza del contratto, qualora ritenuto idoneo e conveniente sotto il profilo della qualità e dell'economicità e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 2 (due) anni con specifico atto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 12 – Responsabili e Direttore dell'esecuzione - Referenti

1. La Stazione Appaltante nomina il Responsabile unico del procedimento (RUP) ed il Direttore dell'esecuzione da comunicare all'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

2. L'Appaltatore individua il Responsabile per l'appalto e i Coordinatori responsabili come previsto agli artt. 15 e 20 del Capitolato e li comunica al Comune nei termini e con le modalità ivi prescritti.

3. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore possono inoltre individuare ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

4. Nel caso di mutamenti nei nominativi di cui ai precedenti commi, il Comune e l'Appaltatore sono tenuti a darne tempestiva comunicazione tramite PEC alla controparte.

Art. 13 - Disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio. In particolare, l'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

(in caso di subappalto).È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a) la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

b) il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. L'Appaltatore trasmetterà alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la necessaria documentazione relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 14 - Controlli

1. Fermo restando quanto disciplinato in Capitolato, il Comune verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o i referenti di cui all'art. 19 del Capitolato e del precedente art. 12. Potrà inoltre avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune, riservandosi la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli nelle sedi di svolgimento del servizio in qualsiasi momento, anche a sorpresa ed anche nella fase precedente la stipula del contratto, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal Capitolato, della corrispondenza rispetto all'offerta tecnica presentata in sede di gara, della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'aggiudicazione o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali, al fine di accertare la compiuta applicazione delle norme del presente Capitolato.

3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare e a fornire tutta la documentazione richiesta e, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa impedisce o ritarda i controlli, con azioni od

omissioni, il Comune procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

4. La ditta deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo dovranno essere inviati al Servizio Istruzione, che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

Art. 15 - Subappalto

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti servizi: _____.

3. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato

di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere alla stazione appaltante proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere controfirmata dal subappaltatore;

b) ad emettere distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Prestazioni effettuate dal subappaltatore".

Si precisa che:

I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra stazione appaltante e subappaltatore.

II) L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'Appaltatore stesso;

III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, la Stazione Appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero ammontare dovuto.

IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento del servizio, ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei servizi.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione

del contratto in danno dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

oppure

1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.

Art. 16 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva di € _____ (Euro _____), a mezzo polizza fidejussoria n. _____ emessa da _____, agenzia di _____, in data _____. Si utilizza lo schema tipo 1.2 del D.M. 31 del 19/01/2018.

Se è il caso

Il suddetto importo tiene conto della riduzione del ____% prevista dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per _____ in quanto l'Appaltatore è in possesso di _____.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. La Stazione Appaltante ha, tra l'altro, il diritto di valersi della garanzia:
a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente appalto;

c) in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione scritta, trasmessa dalla Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata, di escussione parziale o totale della garanzia, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dalla Stazione Appaltante.

Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi.

6. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 – Responsabilità e coperture assicurative - Sinistri alle persone e danni

1. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato ed in tutta la documentazione di gara, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge

nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.

La ditta è inoltre obbligata a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi (compresi gli utenti), in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 del Capitolato:

a) polizza assicurativa "Responsabilità civile _____" n. _____ emessa in data _____ da _____, valida fino a _____, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività nell'esecuzione dell'appalto.

Tale polizza RCT prevede i seguenti massimali:

a) per R.C.T.:

un massimale per sinistro di € _____ (*non inferiore a € 3.000.000*)

un massimale per persona di € _____ (*non inferiore a € 3.000.000*)

un massimale per danni a cose € _____ (*non inferiore a € 3.000.000*)

b) per Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):

un massimale per sinistro di € _____ (*non inferiore a € 3.000.0000*)

un massimale per persona di € _____ (*non inferiore a € 1.500.000*)

L'anzidetta polizza comprende tutte le condizioni di cui all'art. 24 del Capitolato.

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla Ditta sia nei confronti di terzi sia nei confronti della Stazione Appaltante.

Nella predetta polizza è prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al personale dipendente della Ditta, durante lo svolgimento dei servizi.

b) Polizza assicurativa "Infortuni" n. _____ emessa in data _____ da _____ a copertura degli infortuni che possono derivare agli utenti dei servizi con garanzia e capitali di Euro _____
(non inferiore a Euro 150.000,00 in caso di morte, Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente, Euro 1.500,00 in caso di spese sanitarie da infortunio, con inclusione lenti da vista ed indennizzi per denti e spese e/o cure odontoiatriche).

L'anzidetta polizza comprende tutte le condizioni di cui all'art. 24 del Capitolato.

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.

3. La copertura assicurativa deve essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. Pertanto, in caso di scadenza della polizza in corso di contratto, è obbligo ed onere dell'Appaltatore procedere al suo rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa dei servizi.

4. Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore il risarcimento e/o indennizzo degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili e/o indennizzabili per scoperti e/o franchigie e/o assicurazioni insufficienti; ciò non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità su di esso

incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

6. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione Appaltante.

4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell'Appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o

insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall'articolo 80 del Codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.

5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente contratto.

6. La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità di quanto stabilito dall'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016. È esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall'Art. 106, co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore nei confronti del cessionario.

Art. 19 - Penali

1. L'appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'appaltatore stesso; in tali casi sarà applicata una penale come specificato nei successivi commi.

2. Qualora risultino al Comune mancanze, inadempienze di qualsiasi natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, inosservanze del Capitolato e/o del contratto, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, queste verranno direttamente contestate per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta o la stessa non le abbia presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e saranno comunicate alla ditta l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento. Nel caso in cui l'inadempienza comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.

3. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

4. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore una penale pari a:

a) € 500,00 per:

1. mancata o parziale erogazione dei servizi, totale o parziale, per ciascuna giornata o per l'erogazione degli stessi in difformità

rispetto a quanto stabilito dal presente contratto, dai documenti di cui all'art. 4 o dal competente ufficio comunale;

2. mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;

3. impiego di personale non avente i requisiti previsti dal presente contratto;

4. comportamenti scorretti o ineducati nei confronti degli utenti e/o delle loro famiglie;

c) € 1.000,00 per le infrazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, reiterate dalla terza volta e per tutte le successive;

c) € 1.500,00 per:

1. infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in danno in casi di particolare gravità;

2. mancato rispetto delle altre condizioni proposte in sede di gara nell'offerta tecnica, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di infrazioni ripetute;

5. Le penali saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della garanzia definitiva l'appaltatore dovrà provvedere ad integrarla. In caso di incapienza sia dei crediti che della garanzia definitiva l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Comune l'importo mancante, in mancanza si procederà all'escussione coattiva ai sensi di legge, con addebito dei

maggiori oneri.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 21 in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento; allo stesso tempo, sempre ai sensi dell'articolo 21, costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa l'applicazione di n. 6 (sei) penali nel corso del periodo contrattuale.

7. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi/prodotti forniti.

8. Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

9. In caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore è applicata una penale almeno pari all'importo della garanzia definitiva alla data della risoluzione. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 20 - Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi previste.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione

all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

3. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis) del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, il Comune recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. In caso di un'associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese: Ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita; la sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 21 - Fallimento dell'Appaltatore – Risoluzione del contratto e Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante

si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

Nel caso in cui l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo

1bis. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, troveranno applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del Codice e ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel Capitolato, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

a) frode nella esecuzione dell'appalto;

b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato;

c) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;

d) mancata o parziale realizzazione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;

e) mancata ottemperanza agli ordini ed alle prescrizioni della Stazione Appaltante che pregiudichi i servizi affidati; mancata ottemperanza alle istruzioni ed alle direttive fornite dal Responsabile del procedimento per l'avvio dell'esecuzione del contratto;

f) atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato nocumento al buon nome del Comune, oppure gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e/o, anche indirettamente, al Comune, quali, a titolo esemplificativo: l'abbandono o sospensione o mancata effettuazione dei servizi; la violazione degli orari di servizio stabiliti o comportamento inadeguato e/o pericoloso tenuto dal personale in relazione all'ambiente nel quale si svolgono i servizi ed agli utenti cui è rivolto il servizi; gravi irregolarità che possano arrecare danno ai beni mobili e immobili di proprietà del Comune o detenuti dallo stesso a qualsiasi titolo;

g) sospensione unilaterale, anche solo per una giornata, senza giusta causa dei servizi;

h) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

i) mancato rispetto dei termini prescritti dalla Stazione appaltante per adempiere alle eventuali mancanze, carenze, inadempienze;

l) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare

la sicurezza degli utenti;

m) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, dei regolamenti e/o delle clausole contrattuali e/o del Capitolato tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

n) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

o) mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo; assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara e/o in quantità non sufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza dei servizi;

p) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni, da parte dell'appaltatore dei controlli da parte del Comune;

q) utilizzo, per l'espletamento dei servizi, di personale non in possesso dei requisiti richiesti da Capitolato e/o dalle normative vigenti per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto o non in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica;

r) gravi violazioni accertate degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

s) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

t) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

u) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;

v) applicazione di n. 6 (sei) penali nel corso del periodo contrattuale.

5. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

a) cessione, anche parziale, del contratto;

b) fermo restando quanto previsto al precedente art. 18, cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;

c) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto *ovvero ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo*;

d) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

e) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

f) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative;

g) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;

h) inadempienza accertata, *anche a carico dei subappaltatori*, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali e di tutela dell'ambiente; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei

servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

i) violazione dell'allegato "Accordo Privacy", come nello stesso indicato;

l) violazione dei protocolli di legalità.

m) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

6. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, il Comune si riserva di risolvere in qualsiasi tempo il contratto qualora, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto al contratto già stipulato, e l'Appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, adeguandolo a quello delle suddette nuove convenzioni.

7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, ed opera di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

8. In tutti i casi di cui al presente articolo e/o previsti nel contratto e/o nel Capitolato il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita,

qualunque sia il loro importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili approvvigionati se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l'eventuale stipula di un nuovo contratto.

9. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

10. Ove si verificchino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della garanzia, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo

contrattuale.

Art. 22 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla stazione appaltante: comunefiorano@cert.fiorano.it

- quanto all'appaltatore: _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 23 – Controversie – Foro competente

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi alla parte VI, Titolo I "Contenzioso" del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile.

2. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

Art. 24- Sicurezza e riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune e per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della

Stazione Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.

Art. 25 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato (Allegato A) al presente contratto quale parte integrante e sostanziale al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'Appaltatore è, pertanto, designato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 26 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le prestazioni di servizio di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione, in misura fissa. La registrazione avviene in modalità telematica.

3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l'imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro _____ è assolta versando l'importo tramite modello F23.

Art. 27 - Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Io sottoscritto Segretario generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ____ facciate, a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e

riconosciuto conforme alle loro volontà, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto compresi il Capitolato d'oneri, l'offerta tecnica, il documento contenente le migliorie e tutti gli elaborati di progetto ben noti, di cui ho omesso la lettura. Il presente atto viene quindi sottoscritto dalle parti e da me Segretario in calce alla presente pagina in forma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Fiorano Modenese: _____

Per la ditta _____ .: _____

Il Segretario Generale: _____